



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AR/gg/ac/15490/2012

Arzignano 21/09/2012

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le
CONCERIA ITALIA SPA
Via Europa, 2/A
36072 CHIAMPO (VI)

Codice scarico 71

Oggetto: D.lgs. 152/99, L.R. Veneto 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di origine conciararia nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a.

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90: Giovanna Girardi, tel 0444 459111.

Autorizzazione allo scarico numero: **2012/71**

Data decorrenza del presente provvedimento: **01/10/2012**

Scadenza del presente provvedimento (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **30/09/2016**

Termine per richiedere il rinnovo (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **30/09/2015**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Veneto 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- il PTA della Regione Veneto e successive modifiche ed integrazioni;
- la convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.p.a. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;
- il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciarario Agno - Chiampo – Consorzio A.R.I.C.A.;
- *il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. con delibera n. 23 del 3/12/2007 e dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo con delibera n. 8 del 21/3/2008 (di seguito denominato *Regolamento di fognatura e depurazione*);

VISTI ALTRESI'

- l'autorizzazione allo scarico n. 2008/71 del 21/11/2008 con scadenza il 30/09/2012;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria, presentata in data 28/09/2011;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3201 del 10/02/2012;





CONSIDERATE

1. Le caratteristiche dello scarico e del processo produttivo, così come risultanti dalla domanda di autorizzazione allo scarico e dall'istruttoria compiuta;
2. le caratteristiche ed i limiti del processo depurativo, il quale, in particolare, non è in grado di degradare completamente gli idrocarburi presenti nelle acque reflue;
3. la necessità di rispettare i criteri di classificazione dei rifiuti derivanti dal processo depurativo stabiliti dal D.lgs. 152/06, allegato D alla parte IV e dalle normative e direttive interpretative vigenti ai fini del loro smaltimento in discarica secondo il D.lgs. 36/03 e relativi regolamenti di attuazione; ciò al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 110, 187, 188, 208 del D.lgs. 152/06 e di quelle contenute nelle normative ambientali speciali applicabile all'attività svolta da Acque del Chiampo s.p.a., nonché di garantire la continuità del servizio pubblico;
4. la necessità di osservare le prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Arzignano;
5. la necessità di adempiere all'Accordo di programma quadro stipulato presso il Ministero dell'Ambiente il 05/12/2005.

AUTORIZZA

la Conceria Italia Spa (d'ora in poi "Società Autorizzata"), corrente in Chiampo, Via Europa 2/A, C.F. e P. Iva 00079430245, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Negro Antonio nato a Chiampo (VI) il 26/03/1941** C.F. NGRNTN41C26C605G e residente a Chiampo in Via Europa 11/A, a scaricare le acque reflue industriali conciarie di tipo **B1** provenienti dallo stabilimento sito in Chiampo Via Europa 2/A nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a., per un quantitativo massimo giornaliero di **442 metri cubi**.

Lo scarico deve avvenire nel rispetto dei valori limite riportati nell'Allegato 1 al *Regolamento di fognatura e depurazione*, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Lo scarico deve essere inoltre effettuato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dal *Regolamento di fognatura e depurazione* e dal presente provvedimento, pena l'applicazione, da parte degli enti pubblici preposti, delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle penali contrattuali previste dal *Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale* e fermo restando, in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il potere di sospensione/revoca dell'autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal *Regolamento di fognatura e depurazione*.

Sono, in particolare, stabilite le seguenti prescrizioni specifiche, ad integrazione delle prescrizioni generali stabilite dal *Regolamento di fognatura e depurazione* e dalla normativa vigente:

1. **Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la Società Autorizzata è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.p.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposita modulistica.**
2. **E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno.**
3. **E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale delle quantità di cernicio smaltito, entro il mese di giugno di ogni anno successivo;**
4. **E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come R45 o R46 sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze**



pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.

- 5. Entro 90 giorni dalla data della presente, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla mensa e dalla abitazione del custode e comunque da scarichi di tipo domestico, prodotti nell'insediamento, devono essere convogliati obbligatoriamente nella rete fognaria industriale, a monte del manufatto di controllo e misura. Immediatamente a monte dell'immissione delle acque reflue domestiche nella fognatura industriale deve essere posizionato un pozzetto di ispezione sifonato;**
- 6. La Società Autorizzata è tenuta all'adeguamento delle reti meteoriche interne secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.**

La presente autorizzazione ha una durata di quattro anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento o di concordato, ad altra procedura derivante dallo stato di decozione o insolvenza dell'impresa.

Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa debbono venire preventivamente comunicate ad Acque del Chiampo S.p.a., producendo, il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.

Devono inoltre essere preventivamente segnalati ad Acque del Chiampo S.p.a. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.

Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta, con anticipo di almeno tre mesi, una nuova autorizzazione allo scarico.

La eventuale variazione del quantitativo di scarico nei casi ammessi dal *Regolamento di fognatura e depurazione* è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. ed alla modifica della presente autorizzazione.

Acque del Chiampo S.p.a. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella presente autorizzazione, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.R.I.C.A..

La presente autorizzazione potrà essere rivista a seguito di modifiche normative o regolamentari o di prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e ferme le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico. E' onere della Società Autorizzata richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica.

**Acque del Chiampo s.p.a.**
Servizio Idrico Integrato
IL PRESIDENTE
Antonio Fracasso

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Rebello



03/10/2012 x RIGUARD
Magno Antonio